

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
UFFICIO TARIFFE

INAIL.60010.02/02/2009.0002389

<p align="center"><u>Classificazione di D. C. Rischi</u></p> <p>Processo: Comunicazioni Direzionali e Relazioni Esterne Merito: Comunicazione interna Attività: Comunicazione interna Tipologia: Documentazione da e per altre Strutture Fase: Comunicazione interna 2008 Sottofascicolo: lavorazioni meccanico-agricole Chiavi di ricerca: lavorazioni meccanico-agricole</p>
--

ALLA DIREZIONE

Oggetto: Richiesta di parere in merito alle aziende artigiane che esercitano lavorazione meccanico-agricole ed altre attività

In riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Com'è noto, per le lavorazioni meccanico-agricole, il pagamento del premio ordinario¹ è calcolato in base alle giornate effettive di lavoro con l'applicazione del tasso di tariffa sulle retribuzioni di riferimento stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale. La gestione tariffaria, trattandosi di aziende artigiane, sarà ovviamente "Artigianato".

In relazione a ipotesi similari², la scrivente Direzione ha già precisato che i titolari di imprese artigiane i quali, oltre alla lavorazione meccanico-agricola per conto terzi, svolgono anche altre attività (quali per es. movimento terra per l'edilizia) sono tenuti al pagamento di un doppio premio:

1. Il premio speciale unitario annuo, per l'attività artigiana
- e
2. Il premio ordinario in riferimento alle giornate effettive di lavoro, per l'attività meccanico agricola.

La condizione necessaria ai fini dell'assoggettabilità all'obbligo assicurativo è che la prestazione lavorativa sia svolta in modo non occasionale né in via eccezionale, ma sistematicamente e abitualmente seppure non in via esclusiva o prevalente.

Ne consegue che l'applicabilità della doppia imposizione alle ipotesi di attività artigiane svolte in misura residuale è strettamente subordinata alla presenza delle suddette condizioni e, quindi, da valutare caso per caso.

¹ Circolari n. 32/1976 e n. 31/1979

² Vedi indirizzo classificativo del 05/11/2007